

1

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
E MUTUALITÀ FRA I MAGISTRATI ITALIANI

STATUTO E REGOLAMENTO



ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1920

Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, che approva la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani con sede in Roma. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1919, n. 221).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvata la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, ed è conferito al medesimo il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2.

La nomina a funzioni giudiziarie provvedute di stipendio è il titolo in virtù del quale, di pieno diritto, tutti i magistrati appartengono all'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto provvede, nella misura delle sue rendite :

1° alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa d'infermità pure senza diritto a pensione;

2° ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° dal capitale di lire 22,700 in titoli del Debito pubblico consolidato del Regno, godimento dal 1° gennaio 1918, depositati presso la Corte di cassazione di Roma, dal consigliere comm. Raffaele Calabrese Serio, promotore della Fondazione;

2° dai contributi volontari, versati dai magistrati che hanno aderito alla costituzione dell'Istituto, investiti in buoni del tesoro ed ammontanti a lire 18,000; nonchè degli stessi contributi versati e non investiti, e di quelli che perverranno fino alla data di approvazione del presente statuto, e costituenti residui attivi di bilancio, dei quali annualmente sia deliberata la capitalizzazione;

3° dalle somme che siano per provenire da prestiti, offerte, doni, lasciti, ecc., di cittadini ed enti, senza una diversa specifica destinazione.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio;

2° dalle offerte di cittadini ed enti che siano destinate ad erogazioni per fini determinati;

3° dalle eccedenze sulle ritenute degli stipendi e dagli avanzi sui contributi volontari indicati nell'art. 6, cap. ult.

Art. 6.

Per provvedere ai fini dell'Istituto, nonchè alla estinzione di eventuali prestiti, è stabilita a favore dell'Istituto medesimo una ritenuta straordinaria mensile di una lira sugli stipendi dei magistrati di ogni grado, finchè essi sono in servizio.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle sezioni di tesoreria dello Stato e dagli uffici incaricati del pagamento stesso: ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Trascorsi quindici anni dalla attuazione della ritenuta di cui sopra, sarà deliberato colle forme prescritte per le modificazioni al regolamento di cui all'art. 10 del presente statuto, se e in quale misura la ritenuta medesima dovrà continuare ad applicarsi.

In conseguenza dell'attuazione di quanto sopra, alla data del decreto di approvazione del presente statuto cesserà l'impegno assunto dai magistrati di ogni altro contributo mensile a pro dell'Istituto.

Le somme in eccedenza sull'importo delle rate mensili dovute in estinzione di eventuali prestiti, e quelle degli eventuali contributi volontari dei magistrati di cui all'art. 4, n. 2, posteriori alla data di approvazione del presente statuto, andranno in aumento delle rendite disponibili di cui all'art. 5.

Art. 7.

I magistrati collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 3 qualora i detti magistrati abbiano appartenuto all'Istituto almeno per cinque anni durante l'attività del loro servizio.

Art. 8.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio centrale e da Consigli distrettuali.

Il Consiglio centrale risiede in Roma ed è composto: del primo presidente, del procuratore generale e del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma; del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Roma;

del presidente e del procuratore del Re del tribunale di Roma.

Saranno inoltre ammessi a farne parte, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, due magistrati, nella rispettiva rappresentanza di sodalizi e di privati particolarmente benemeriti dell'Istituto.

Il Consiglio centrale è assistito da un economo e da un segretario che esso nomina fra i magistrati residenti in Roma di grado non superiore a quello di consigliere di appello.

Art. 9.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello e di essi fanno parte:

il primo presidente e il procuratore generale della Corte di appello;

il presidente e il procuratore del Re del tribunale della medesima città;

un giudice (o magistrato di pari grado), nominato dai predetti componenti, il quale eserciterà, anche le funzioni di segretario-economista.

Art. 10.

Tutti gli uffici predetti sono gratuiti.

Le attribuzioni specifiche del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali saranno stabilite nel regolamento.

Al Consiglio centrale è demandata la compilazione del regolamento, in cui saranno fissate tutte le norme per il funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento delle sue varie finalità morali e materiali.

Il regolamento sarà approvato dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI, MORTARA, SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Decreto ministeriale 24 dicembre 1919, che approva l'annesso regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 2 settembre 1919 che approva la costituzione di un Istituto di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani;

Di concerto col ministro del tesoro;

decreta:

È approvato l'unito regolamento, compilato dal Consiglio centrale dell'Istituto nazionale suddetto, che fissa le norme per il funzionamento dell'Istituto stesso.

Roma, 24 dicembre 1919.

Il Ministro guardasigilli

MORTARA.

Il Ministro del tesoro

SCHANZER.

Regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

Art. 1.

Il Consiglio centrale dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani ha la sua sede in Roma, nel Palazzo di Giustizia, in locali assegnatigli dalla Commissione di manutenzione e conservazione del palazzo medesimo, fino a che l'Istituto non posseda una sede propria.

I Consigli distrettuali hanno sede presso gli uffici delle rispettive Corti di appello.

6.

Art. 2.

I magistrati italiani, a' termini dell'art. 2 dello statuto fanno parte dell'Istituto nella qualità di membri ordinari. Essi possono anche farne parte in qualità di membri permanenti e benemeriti; e tutti hanno facoltà di richiedere l'opera di assistenza o l'intervento degli organi dirigenti dell'Istituto ogni volta che lo ritengano utile od opportuno per il conseguimento dei fini della istituzione e a tutela di un interesse proprio o di quello di altri magistrati e rispettive famiglie.

Art. 3.

La qualità di membro ordinario, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura finchè dura l'attività del servizio del magistrato. Essa si conserva in caso di collocamento in disponibilità o in aspettativa, ovvero di messa a disposizione o di applicazione presso Ministeri o destinazione temporanea ad altri uffici amministrativi.

Art. 4.

Ferme le modalità circa lo stato servizio e l'obbligo del contributo come negli articoli 3 e 15 del presente regolamento, ogni membro dell'Istituto che versi a favore di questo in contanti o in rendita del debito pubblico un capitale non inferiore a lire 200 destinato in aumento del patrimonio intangibile, è iscritto fra i membri permanenti. Egli acquista all'atto del versamento, per sè e per la famiglia, il diritto alla eventuale assistenza spettante ai membri ordinari senza uopo del decorso di tempo di cui all'art. 7 dello statuto; e può inoltre fruire dei particolari vantaggi ed assegni riserbati ai membri permanenti a' termini dell'art. 25 del presente regolamento, conservando la qualità di membro dell'Istituto anche quando non sia più in attività di servizio.

Art. 5.

Le persone singole, gli enti e sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue abbiano acquistato titoli di particolare benemerita verso l'Istituto, con deliberazione del Consiglio centrale, possono venir dichiarati benemeriti dell'Istituto.

Tale qualità ha carattere perpetuo; importa per chi eserciti od abbia esercitato funzioni giudiziarie, oltre l'acquisto dei vantaggi inerenti alla qualità di membro permanente, anche il diritto di esser eletto a far parte del Consiglio centrale, ai sensi degli articoli 8, capoverso 2°, dello statuto

e 6 del presente regolamento. Essa è attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome dei benemeriti in apposito albo.

Art. 6.

In occasione della convocazione da tenersi ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione, a termini dell'art. 18 del presente regolamento, il Consiglio centrale, con votazione segreta cui partecipano soltanto i membri di diritto e per la cui validità è richiesta la maggioranza di due terzi dei loro voti, elegge:

1° i componenti del Consiglio centrale fra gli iscritti nell'albo dei benemeriti, di cui all'articolo precedente, residenti in Roma, tenendo presente che di regola uno di essi deve essere rappresentante di enti o sodalizi regolarmente costituiti e funzionanti; però la mancanza di questi componenti non toglie validità alla costituzione del Consiglio centrale; in difetto di membri benemeriti potranno essere nominati come supplenti membri permanenti dell'Istituto, che risiedano in Roma;

2° il segretario e l'economista dell'Istituto, fra i magistrati residenti in Roma, in attività di servizio o a riposo, di cui uno almeno avente grado di giudice.

Gli eletti suddetti entrano in carica al principio dell'anno successivo; hanno voto deliberativo al pari degli altri membri di diritto del Consiglio centrale e possono essere rieletti di anno in anno. Verificandosi nel corso dell'anno una vacanza fra questi membri eletti, il Consiglio centrale provvede alla sostituzione.

Art. 7.

Il Consiglio centrale, costituito come nell'articolo precedente:

delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero sopra istanze degli interessati, sull'uso dei mezzi più opportuni per il miglior funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi, per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali e per una eventuale maggiore estensione o trasformazione della sua azione e dei suoi compiti a pro' dei magistrati, delle loro famiglie e dell'ordine, secondo le circostanze e in relazione alle disponibilità finanziarie, promovendo anche convegni fra i magistrati e votazione *ad referendum*, al fine di trattare i problemi dell'assistenza e di rafforzare i vincoli di solidarietà; amministra il patrimonio dell'Istituto, provvede all'impiego dei suoi fondi e determina la parte che deve essere capitalizzata per formare il patrimonio intangibile, tratta e

conclude eventuali prestiti a favore dell'Istituto, in aumento delle sue disponibilità finanziarie e fornendo le garanzie per la estinzione, prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni ed alla accettazione di lasciti e donazioni;

delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale, presentati dal presidente, osservate le modalità prescritte negli articoli 18, 19 e 20;

esplica la sua azione di assistenza, mutualità e previdenza mediante le concessioni da esso deliberate, in conformità degli articoli 22, 23, 25 e 26 del presente regolamento, di:

a) borse di studio e rette di convitto o ricovero per figli minori di magistrati;

b) sussidi e sovvenzioni straordinarie;

c) assegni continuativi;

d) prestiti sull'onore;

e) assegnazioni di premi di studio in seguito a concorsi da bandirsi fra magistrati;

e mediante tutte le altre forme di assistenza personale o morale richieste dalla peculiarità dei casi e dalle disponibilità finanziarie;

indirizza, coordina, controlla ed, ove occorra, integra l'azione dei Consigli distrettuali;

decide inappellabilmente sui reclami contro le proprie decisioni in via di revisione e contro quelle dei Consigli distrettuali, in gradi di appello;

propone all'approvazione del ministro della giustizia le eventuali modificazioni al presente regolamento, inteso il parere dei Consigli distrettuali.

Art. 8.

Il Consiglio centrale si aduna in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza della metà dei componenti del Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri eletti a forma dell'art. 6 del presente regolamento non possono farsi rappresentare nelle adunanze da altri, salvo espressa autorizzazione contraria; mancando senza giustificato motivo a tre consecutive adunanze, si intendono dimissionari.

Art. 9.

Il primo presidente della Corte di cassazione di Roma è il presidente di diritto dell'Istituto. In caso di sua mancanza od impedimento ne esercita le funzioni il presidente di sezione anziano della stessa Corte, membro del Consiglio centrale.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti coi terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza dell'economista, ai sensi dell'art. 11;

provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale;

può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse dell'Istituto e conformi ai suoi fini, salvo riferirne, per la ratifica, al Consiglio centrale nella sua prima adunanza, e salvo, per provvedimenti d'ordine economico o finanziario e per prelievi delle somme occorrenti dal fondo « spese di amministrazione ed eventuali » informarne previamente il segretario e l'economista e sentirne l'avviso.

Art. 10.

Il segretario coadiuva il presidente nella amministrazione dell'Istituto; redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizione diversa del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne estende le relative deliberazioni; cura la tenuta degli albi dei membri benemeriti e permanenti, del protocollo per la registrazione della corrispondenza, degli atti e dei registri nominativi delle borse di studio e rette di convitto o ricovero, degli assegni, dei sussidi, dei prestiti e di ogni altra forma di assistenza concessa o da concedersi, nonché di tutti gli affari definiti o in corso che non siano di spettanza dell'economista; provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e in specie del bilancio di previsione e del rendiconto annuale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, e su stampati appositi o in periodici giudiziari, integralmente o in sunto, quando il Consiglio centrale ne ravvisi l'opportunità.

Art. 11.

L'economista cura la tenuta ai correnti dell'inventario dei beni mobili ed immobili, di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alle sue entrate ed alle sue uscite, allo stato dei diritti, crediti e de-

biti coi titoli relativi, il tutto da compiliarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle opere pie approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, art. 21 e seguenti;

provvede alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, rappresentando l'Istituto in tutti i rapporti di ordine finanziario colla Banca d'Italia e cogli altri enti, e firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente, previo il visto del presidente;

prepara d'accordo col presidente e col segretario il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio centrale ai termini degli articoli 18 e 20 del presente regolamento;

esige le oblazioni eventuali volontarie di enti e di privati comprese quelle indicate nell'art. 4 del presente regolamento, e ne cura, secondo i casi, o il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore dell'Istituto, o il reinvestimento in titoli;

riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, comprese quelle per le erogazioni disposte dal presidente in via di urgenza ai termini dell'art. 9 del presente regolamento, rendendo conto al Consiglio centrale di tutte le somme riscosse ed erogate;

vigila sulle riscossioni e sul versamento delle ritenute sugli stipendi e di qualsiasi altro contributo e credito a favore dell'Istituto; e in caso di debiti contratti da questo e garantiti dalle ritenute suddette e a scadenze rateali, cura affinché non oltre l'ottavo giorno dal versamento delle ritenute l'ammontare delle rate dovute venga rimesso al mutuante.

Art. 12.

Il Consiglio centrale può anche nominare:

a) un vice segretario-ekonomo, scegliendolo fra i magistrati residenti in Roma, aventi grado di giudice, il quale in caso di temporanea assenza o impedimento del segretario o dell'ekonomo ne tenga le veci, ovvero, se la necessità lo richiede, coadiuvi in via ordinaria costoro nelle loro attribuzioni;

b) uno o più impiegati scelti di preferenza tra i funzionari di cancelleria della Corte di cassazione di Roma, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità.

Questi uffici potranno essere retribuiti in misura annualmente stabilita dal Consiglio centrale; e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione ed eventuali.

Art. 13.

Le somme provenienti dai capitali indicati dall'art. 4, nn. 1° e 2° dello statuto, dai versamenti di cui all'art. 4 del presente regolamento, da eventuali prestiti, come ogni altra somma specificatamente destinata a costituire il patrimonio intangibile dell'Istituto, nonchè le somme costituenti il fondo di riserva e quelli per sussidi ed assegni impegnati e non pagati, devono di regola essere investite in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato.

È però in facoltà del Consiglio centrale di autorizzare la vendita dei titoli costituenti i fondi di riserva e dei sussidi ed assegni impegnati e non pagati, al fine di provvedere i mezzi occorrenti ai pagamenti, ovvero per altri motivi di necessità riconosciuti dal Consiglio stesso.

Pei titoli e per le altre somme costituenti il patrimonio intangibile il Consiglio centrale può deliberare il reimpiego o reinvestimento in altra forma che in titoli di Stato, purchè ne sia riconosciuta la utilità e sicurezza manifesta, e purchè la relativa deliberazione ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consigli distrettuali e dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio centrale.

Art. 14.

La custodia dei valori dell'Istituto è di regola affidata alla Banca d'Italia, sede di Roma, presso la quale debbono esser versate tutte le entrate, in conto corrente, determinandosi nell'atto del conferimento la misura dell'interesse da corrisondersi sulle giacenze di cassa, e salve sempre le particolari norme con cui il Consiglio centrale credesse disciplinare il servizio di riscossione e tesoreria.

Art. 15.

L'obbligo del contributo di cui all'art. 6 dello statuto decorre dal mese in cui è avvenuta la nomina a funzioni giudiziarie fornite di stipendio; resta sospeso in caso di sospensione dallo stipendio stesso finchè questa dura, e cessa alla data della cessazione dello stato di servizio attivo.

Art. 16.

La propoga eventuale dell'obbligo del contributo da liberarsi alla scadenza del termine di quindici anni indicato dall'art. 6 dello statuto deve ottenere il voto favorevole

della maggioranza dei Consigli distrettuali e dei due terzi dei voti dei componenti del Consiglio centrale; e quindi deve essere approvata dal ministro della giustizia.

Art. 17.

Gli uffici giudiziari incaricati di rilasciare le note nominative degli stipendi dei magistrati dovranno rilasciare le note medesime al netto della ritenuta straordinaria mensile di una lira stabilita dall'art. 6 dello statuto.

Gli uffici stessi dovranno inoltre compilare a parte e trasmettere alla Delegazione del tesoro altra nota nominativa complessiva con l'indicazione del nome di ciascun funzionario e della somma trattenuta. L'ammontare di queste note, con l'ordine di commutabilità, dovrà esser mensilmente rimesso a cura della Delegazione e a mezzo di vaglia del tesoro sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, all'economista dell'Istituto, colla indicazione « ritenute degli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto di previdenza e mutualità » e tenendo apposita contabilità.

Dell'importo di tali vaglia l'economista stesso curerà la riscossione ed il versamento sul conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia.

Art. 18.

L'anno finanziario dell'Istituto incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di novembre di ogni anno il presidente presenterà alla approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'anno finanziario susseguente, comprendendovi tutte le entrate scadenti nell'esercizio medesimo e in ispecie:

- 1° l'importo complessivo dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 dello statuto;
- 2° le somme che eventualmente occorrerà di prelevare dal fondo speciale costituito dai valori rappresentanti le somme accantonate per sussidi ed assegni ripartibili in vari anni, per far fronte alle spese relative scadenti nell'esercizio cui al bilancio si riferisce.

Il bilancio stesso porterà fra le uscite:

- 1° le somme destinate alla estinzione di eventuali prestiti ed imposte;
- 2° i corrispondenti capitoli nei quali dovranno inserirsi le somme residuali delle entrate e per provvedere alle spese da deliberarsi nell'esercizio del bilancio e da pagarsi in questo o negli anni successivi, ripartendole nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) un decimo al fondo « Spese di amministrazione ed eventuali » a disposizione del presidente a sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

b) un decimo al fondo di riserva;

c) due decimi al fondo « Borse di studio e rette di convitto o ricovero in istituti dei figli dei magistrati » ai sensi dell'art. 3, n. 1, dello statuto;

d) due decimi al fondo « Sussidi e sovvenzioni straordinarie » per provvedere ai bisogni di cui al n. 2 dell'art. 3 dello statuto;

e) due decimi al fondo « Assegni continuativi a famiglie di magistrati membri permanenti dell'Istituto » a sensi dell'art. 25 del presente regolamento;

f) un decimo al fondo « Prestiti sull'onore » secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento;

g) un decimo al fondo « Sussidi a disposizione dei Consigli distrettuali ».

La ripartizione suddetta però potrà esser modificata dal Consiglio centrale ogni triennio tenendo presenti le risultanze dei precedenti bilanci consuntivi.

Art. 19.

Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, è senza altro esecutivo al 1° gennaio dell'anno seguente.

Però sulle eventuali osservazioni o reclami pervenuti entro trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, il Consiglio centrale dovrà deliberare nella sua prima adunanza modificando, ove occorra, le previsioni così delle entrate che delle uscite.

Durante l'esercizio del bilancio, gli eventuali storni dai capitoli non potranno effettuarsi che per motivi di necessità, riconosciuti volta per volta dal Consiglio centrale.

Art. 20.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio centrale dovrà esser convocato per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente, col bilancio consuntivo e i relativi atti e documenti giustificativi.

Il consuntivo sarà distinto in due parti comprendenti l'una le operazioni di bilancio, l'altra il conto del patrimonio. Esso deve indicare l'avanzo e il disavanzo e i motivi dell'uno e dell'altro, nonché delle variazioni eseguite nel preventivo.

Al consuntivo dovrà essere unito come allegato l'elenco nominativo delle borse di studio, dei sussidi straordinari e prestiti concessi e pagati nell'esercizio passato, nonché degli impegni assunti dall'Istituto per sussidi ed assegni da corrispondersi negli esercizi futuri il cui ammontare dovrà risultare coperto dal fondo speciale per sussidi ed assegni impegnati e non pagati.

Vi sarà unita inoltre una breve relazione intorno all'andamento generale dell'Istituto, ai criteri adottati dai suoi organi dirigenti, ai progetti eventuali, alle proposte non accolte ed alle decisioni emesse in via di revisione o in grado di appello al Consiglio centrale. Vi sarà anche proposto il modo di impiego dei residui attivi del bilancio, con particolare riguardo alla loro destinazione a premi per concorsi fra magistrati per titoli o su argomenti e con modalità nella proposta stessa indicate.

Art. 21.

Il rendiconto con gli allegati, dovrà esser depositato presso la segreteria dell'Istituto almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la sua approvazione.

I due componenti del Consiglio centrale, o in difetto i supplenti eletti a termini dell'art. 6, n. 1, del presente regolamento, funzioneranno da revisori dei conti coll'incarico di procedere alla verifica dello stato di cassa, di esaminare il rendiconto annuale cogli allegati nel tempo in cui esso è depositato presso la segreteria, e di riferirne al Consiglio centrale nella adunanza fissata. Eguale facoltà di esame del rendiconto entro il termine suddetto, avrà qualsiasi membro dell'Istituto.

Quindi il rendiconto dell'adunanza stessa, o in quella successiva stabilita dal Consiglio centrale, sarà discusso, posto in votazione e, appena approvato, trasmesso ai consigli distrettuali e pubblicato ai sensi dell'art. 10, capov. ult., del presente regolamento.

Art. 22.

Di regola, ogni concessione di somme a titolo di assistenza, da parte dell'Istituto, sopra istanza degli interessati, oltre alle altre particolari condizioni e requisiti come negli articoli 23 e 25 del presente regolamento, è subordinata a queste condizioni:

1° che il magistrato, appartenente all'Istituto per tutto il termine prescritto dall'art. 7 dello statuto, ovvero ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi verso l'Istituto;

2° che il magistrato o la famiglia versino in istato di effettivo disagio economico e di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie od altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti o dalle informazioni degli organi dell'Istituto o dai certificati delle autorità competenti, dell'agente delle imposte in ispecie, che valgono a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col magistrato, il difetto o la esiguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3° che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) magistrati che per infermità abbiano lasciato il servizio senza avere diritto a pensione;

b) quelli in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) figli minorenni - con preferenza degli orfani d'ambo i genitori - e vedove di magistrati defunti, con preferenza di quelle non aventi diritto a pensione od indennità:

a) figlie nubili e genitori dei magistrati defunti;

e) figlie e sorelle vedove, orfani dei figli, fratelli minori e sorelle nubili, orfani di fratelli e di sorelle vedove di magistrati defunti;

4° che la misura della somma concessa non ecceda di regola le lire 500 per una sola volta, in ciascun esercizio di bilancio e per ciascun magistrato o famiglia di magistrato defunto, fatta eccezione: a) dei casi particolari volta per volta giustificati, nei quali il Consiglio centrale potrà superare la suddetta misura e rinnovare la concessione del sussidio o della sovvenzione straordinaria allo stesso magistrato, alla stessa famiglia o a più persone di questa, purchè l'ammontare complessivo delle concessioni, ancorchè ripartite in vari esercizi, non ecceda un limite massimo da determinarsi nel bilancio preventivo d'ogni anno, tenendo presenti le disponibilità di questo e l'importanza delle precedenti concessioni; b) delle borse di studio e rette di convitto o ricovero che potranno essere concesse anche a favore di più minorenni appartenenti ad una stessa famiglia, ma operandosi di regola una riduzione proporzionale sull'importo complessivo, secondo l'apprezzamento del Consiglio centrale; c) dei premi in seguito a concorsi banditi fra i magistrati, anche di categorie determinate, da pagarsi sui residui attivi del bilancio ai sensi dell'art. 20, capov. 4°, del presente regolamento, nei limiti e con norme da determinarsi volta per volta.

Art. 23.

Le somme concesse in esecuzione del fine di cui all'articolo 3, n. 1, dello statuto, debbono essere impiegate per concorrere alle spese occorrenti per la educazione, mantenimento ed istruzione dei figli e delle figlie minorenni dei magistrati, sia in famiglia, sia in istituti o convitti, scelti dal Consiglio centrale, seguendo, per quanto sia possibile, la indicazione eventuale dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Per ottenere le concessioni delle borse di studio dovrà essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti; e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, dovrà dimostrarsi il buon profitto e riuscita negli studi, o quanto meno la probabilità del buon esito di questi se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Quando, stante l'esito negativo delle prove scolastiche, siavi motivo di escludere una siffatta probabilità, il Consiglio centrale può subordinare una ulteriore concessione di somme, da prelevarsi sullo stesso capitolo di bilancio delle borse di studio, all'obbligo da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, di avviare il minore nell'esercizio di un'arte o mestiere conveniente alle sue attitudini.

Art. 24.

Le somme concesse per il titolo di cui al capitolo suindicato, saranno di regola rimesse ogni trimestre o alla persona o all'Istituto cui è affidato il minore, a cura dell'economo, che se ne farà rilasciare ricevuta.

La vigilanza sull'effettivo impiego delle somme stesse, secondo la destinazione stabilita, è affidata, oltrechè agli organi centrali e distrettuali dell'Istituto, anche ad ogni magistrato del luogo ove i minori risiedono, allo scopo di riferire agli organi stessi le eventuali trasgressioni e di porli in grado di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 25.

Oltre alle forme di assistenza regolate dagli articoli precedenti del presente regolamento, ed osservate le relative norme e condizioni, ai membri permanenti dell'Istituto che vi abbiano appartenuto almeno per dieci anni e che siano stati collocati a riposo, nonchè alle loro famiglie, saranno concessi dal Consiglio centrale assegni continuativi, in misura determinata caso per caso e ripartiti di regola in rate trimestrali.

Questi assegni continuativi potranno però, anche dopo concessi, essere revocati o ridotti sia per giustificata necessità in rapporto ai fini ed alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, sia in considerazione delle mutate condizioni economiche e morali degli assegnatari.

Gli stessi assegni potranno essere ripartiti fra i vari membri della famiglia secondo l'apprezzamento del Consiglio centrale, e, in caso di concorso dei figli minorenni e delle vedove dei magistrati coi genitori di questi, potrà essere aumentato della metà il limite massimo della somma stabilita dall'art. 22, n. 4.

In casi eccezionali l'assegno continuativo può essere dato al magistrato od alla famiglia di lui, anche se esso non abbia appartenuto all'Istituto per il tempo prescritto e non ne sia membro permanente.

In tali casi però la concessione dell'assegno deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consigli distrettuali ed i due terzi dei voti dei componenti il Consiglio centrale.

Art. 26.

Il Consiglio centrale può concedere ai membri ordinari e permanenti dell'Istituto « prestiti sull'onore », per somme il cui limite massimo per ogni debitore sarà fissato al principio di ciascun anno e non potrà eccedere, per il primo triennio di vita dell'Istituto, la somma di lire 500. Il prestito è senza interesse, a scadenza indeterminata e senza obbligo di particolari garanzie, esclusa specialmente la cessione del quinto dello stipendio. La restituzione può essere eseguita a rate, nella misura e nei termini che, in base a proposta del debitore, saranno stabiliti dal Consiglio.

La concessione di un nuovo prestito potrà essere fatta soltanto a condizione che sia estinto il prestito precedente.

La concessione o il rifiuto non sono motivati, nè, di regola, richiedono indagini sui motivi delle domande, nè sono suscettibili di reclamo.

Art. 27.

Chi, diffidato, non farà onore all'obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito, o in qualsiasi modo mancherà ai propri doveri verso l'Istituto, per deliberazione del Consiglio centrale potrà essere temporaneamente sospeso dal diritto ad ogni forma di assistenza ed essere soggetto all'esercizio delle azioni civili ed alla pubblicazione del nome nella relazione di cui al capoverso ultimo dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 28.

In nessun caso per il servizio dei prestiti potranno farsi prelevamenti sugli altri capitoli del bilancio.

Le somme restituite in estinzione dei prestiti saranno impiegate nel corso dell'anno o nell'anno successivo per fini indicati nell'art. 7, capoverso 3°, lettera e, e 20, capoverso ultimo, del presente regolamento, in modo analogo ai residui attivi del bilancio.

Art. 29.

I Consigli distrettuali, oltre quanto è stabilito negli articoli 7, alinea primo ed ultimo, 13, capov. 2°, 16, 24, capoverso ultimo, e 25, capoverso ultimo, del presente regolamento, ed oltre alle altre funzioni che il Consiglio centrale potrà loro delegare, hanno il compito:

1° di dare d'ufficio, o su richiesta della Presidenza dell'Istituto le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i magistrati e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di appello;

2° di concedere sussidi nei limiti delle somme loro assegnate dal Consiglio centrale sul capitolo relativo del bilancio - art. 18, cap. 2°, lett. g; del presente regolamento - allo scopo di provvedere, in via di urgenza e in modo particolare, a spese di malattia o funerarie;

3° di esercitare ogni altra forma di assistenza che sia consentita dal Consiglio centrale e dalla esistenza di mezzi, fondi ed elargizioni particolari fatte ai singoli Consigli distrettuali, in conformità ai fini dell'Istituto ed alle norme generali dello statuto e del regolamento.

Art. 30.

I Consigli distrettuali sono presieduti dal primo presidente della Corte di appello. Essi debbono radunarsi in via ordinaria almeno due volte ogni anno entro i mesi di marzo e di novembre, ed ogni volta, quando occorra, per invito del presidente.

Per le convocazioni, la nomina e le attribuzioni del segretario-economista, la gestione dei fondi, il servizio di cassa, la formazione dei bilanci, la concessione dei sussidi e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osserveranno le norme stabilite pel Consiglio centrale dal presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 31.

L'Istituto non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di beneficenza.

Spetta al ministro della giustizia l'alta vigilanza dell'Istituto. Egli può richiamare, se del caso, gli organi centrali e distrettuali all'osservanza delle disposizioni dello statuto e del regolamento; può richiedere la comunicazione degli atti che si riferiscono a deliberazioni che importino una variazione al patrimonio o ai fini statutari o alle volontà dei benefattori; e può anche richiedere la convocazione del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali in adunanza straordinaria per deliberare su oggetti determinati e pertinenti a tali argomenti, nonchè eventualmente su proposte di riforma del presente regolamento anche al fine di coordinarlo; ove occorra, a nuove leggi e regolamenti.

Art. 32.

Ogni eventuale reclamo od osservazione contro deliberazioni del Consiglio centrale o dei Consigli distrettuali dovrà dal ministro essere rimessa al Consiglio centrale, il quale sarà tenuto a riesaminare la questione, da portarsi all'ordine del giorno della prima adunanza, in via di revisione o di appello.

Visto, *Il Ministro della giustizia e degli affari di culto.*

MORTARA.

Registrato alla Corte dei Conti

il 1° marzo 1920, n. 346.

GRANATA.

Istituto nazionale di previdenza e

Stato attivo e passivo

ATTIVO.

1	<i>Titoli di proprietà:</i>		
	Valore dei titoli di proprietà dell'Istituto:		
	a) per capitale di fondazione	22,700. —	
	b) per offerte od acquisti	23,100. —	
			45,800. —
2	<i>Cassa:</i>		
	Offerte in denaro, non investite in titoli, e interessi sui titoli di proprietà	26,870. 40	
	Residuo dei contributi dei magistrati non investito in titoli	11,686. 50	
			38,556. 90
	TOTALE ATTIVO		84,356. 90

Conto Spese

SPESE.			
1	Spese per sussidii, borse di studio, gratificazioni e spese varie di amministrazione	6,006. 20	
	Totale spese		6,006. 20
	Avanzo di rendita a pareggio		55,650. 70
	TOTALE		61,656. 90

mutualità fra i magistrati italiani

al 31 dicembre 1919.

PASSIVO.

1	Spese per sussidii, borse di studio, gratificazioni e spese varie di amministrazione	6,006. 20	
	Titoli di proprietà dell'Istituto	45,800. —	6,006. 20
	Contanti in cassa	32,550. 70	
	Patrimonio netto dell'Istituto al 31 dicembre 1919		78,350. 70
	TOTALE A PAREGGIO		84,356. 90

e Rendite.

RENDITE.			
1	Contributi dei magistrati	25,760. 10	
2	Titoli offerti	9,026. 40	
3	Offerte in denaro e interessi attivi	26,870. 40	
	TOTALE RENDITE		61,656. 90

Bilancio di previsione per il 1920 approvato dal Consiglio

Titoli	Capitoli	OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI	SOMME PROPOSTE	
			per capitoli	per titoli
		Parte I. — ENTRATA.		
		ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE.		
		Rendite patrimoniali.		
1		Rendite di fondi pubblici	3,790. —	
		Rendite non patrimoniali.		
2		Ritenute obbligatorie (art. 6 Statuto).	(a) 49,200. —	
		ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE.		
		Rendite patrimoniali.		
3				
		Rendite non patrimoniali.		
4		Offerte per erogazioni con fine specifico (art. 5 n. 2 Statuto)	500. —	
5		Rendite di somme versate per essere iscritti fra i membri permanenti (articolo 4 Regolamento)	5,000. —	
6		Contributi volontari di cui seguirà il versamento dopo l'approvazione dello Statuto (art. 6 Statuto).	1,000. —	
			6,500. —	
		Totale Entrate effettive.		59,490. —
2		MOVIMENTO DI CAPITALI		
		Riassunto della Parte I - Entrata.		
		Titolo 1° - Entrate effettive		59,490. —
		» 2° - Movimento di capitali		—
		Totale delle Entrate di competenza.		59,490. —
7		Avanzo degli esercizi precedenti.		510. —
		TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA.		60,000. —

Il Segretario : T. CARRUCCIO
Il Presidente :

(a) In ragione di 3750 magistrati di ruolo ordinario e di 350 pretori di ruolo speciale.

Centrale nella sua adunanza del 29 dicembre 1919.

Titoli	Capitoli	OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI	SOMME PROPOSTE	
			per capitoli	per titoli
		Parte II. — USCITA.		
		SPESE EFFETTIVE ORDINARIE.		
		Spese patrimoniali.		
1		Spese di amministrazione:		
		a) a disposizione del Presidente (art. 9 Regolamento). I.	4,000. —	
		b) retribuzione agli addetti ai servizi d'economato e segreteria	1,000. —	
		c) a disposizione dell'economista e segretario per le spese d'impianto e accessorie	1,000. —	
			6,000. —	
2		Borse di studio.	12,000. —	
3		Sussidi a disposizione dei Consigli distrettuali	6,000. —	
		SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE.		
		Spese di beneficenza.		
4		Sussidi e sovvenzioni	—	
5		Assegni continuativi.	—	
		Totale Spese effettive.		24,000. —
2		MOVIMENTO DI CAPITALI.		
6		Prestiti sull'onore.	—	
7		Acquisto di fondi pubblici	30,000. —	
		Totale movimento di capitali.		30,000. —
		Riassunto della Parte II - Uscita.		
		Titolo 1° - Spese effettive.		24,000. —
		» 2° - Movimento di capitali		30,000. —
		Totale Spese di competenza.		54,000. —
		Fondo di riserva		6,000. —
		TOTALE GENERALE DELL' USCITA.		60,000. —

S. PALLADINO,
L'Economo : E. CIUFFOLETTI.